



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



Protocollo n. 0007123=
Civitella del Tronto li 01 agosto 2019
Procedimento n.00257/2019
ORDINANZA N. 74

ORDINANZA DI DIVIETO ABBANDONO DI RIFIUTI PRESSO L'AREA DELL'EX SCUOLA AGRARIA IN VIA S. PERTINI DI CIVITELLA DEL TRONTO

IL SINDACO

Premesso che presso l'area dell'ex scuola agraria di Civitella del Tronto in Via S. Pertini si sono da poco completati i lavori di demolizione dell'ex edificio scolastico, atto propedeutico alla prossima costruzione della nuova scuola dell'infanzia del Capoluogo nell'ambito della ricostruzione post sisma 2016;

Rilevato che, il medesimo sito è da considerarsi totalmente area cantiere non fruibile da non autorizzati ed è ancora area di stoccaggio di parti di residui edili derivanti dalla demolizione di cui sopra;

Preso atto che, presso la predetta area dell'ex scuola agraria sono stati accertati fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati a tale conferimento;

Considerato che, il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo del materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta maggiori costi, stante anche il fatto che su tutto il territorio comunale è garantito dal Comune il servizio di prelievo dei rifiuti "porta a porta";

Considerato altresì che, l'abbandono dei rifiuti, oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, genera problematiche di carattere igienico-sanitarie e di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", nel testo vigente;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, nel testo vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, "Nuovo Codice della Strada, nel testo vigente;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo vigente, ed in particolare l'art.50;

VISTO il vigente Statuto Comunale della Città di Civitella del Tronto;

RITENUTO opportuno ed inderogabilmente provvedere in merito;

ORDINA

- 1. E' fatto divieto**, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, di tutto il piazzale della ex sede scolastica dell'Istituto Agrario di Civitella del Tronto in Via S. Pertini;
- 2. Il presente divieto non si applica ai soggetti appositamente autorizzati** che potranno accedere all'area per effettuare unicamente le operazioni per cui sono autorizzati recando seco la specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Civitella del Tronto;

AVVERTE

- che la mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in relazione alla violazione del regolamento comunale per il conferimento dei rifiuti;
- chi abbandona rifiuti sul suolo o nelle acque è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 Euro (art 255.comma 1 D.Lgs 152/2006 e successive modifiche);
- chi abbandona rifiuti pericolosi sul suolo o nelle acque è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 301 a 6.000 Euro a (art 255.comma 1 D.Lgs 152/2006 e successive modifiche);

- chiunque violi i suddetti divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.152 del D.Lgs. 152/2006;
- chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui al suddetto art.192, o non adempie all'obbligo di cui all'art.187, comma 3°, del D.Lgs. 152/2006, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza emessa ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art.192, comma 3°, ovvero all'adempimento di cui all'art.183, comma 3°;
- che le sanzioni di cui alla presente ordinanza saranno applicate per ogni singolo abbandono.

DEMANDA

- al personale della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Civitella del Tronto, al Comando Carabinieri Forestali di Civitella del Tronto e a tutte le Forze di Polizia, aventi titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni;
- all'Ufficio Tecnico l'apposizione della prescritta segnaletica.

Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente ordinanza e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni.

AVVERTE altresì

- che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Comando Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto (TE);
- Comando Stazione Carabinieri di Civitella del Tronto (TE);
- Comando Carabinieri Forestale di Civitella del Tronto (TE);
- S.E. il Prefetto di Teramo.



Il Sindaco
Avv. Cristina Di Pietro